



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"GALILEO FERRARIS"**

Via A. Labriola, Lotto 2/G - 80145 NA Tel. 081 7022150 – 081 7023540
Email: natf17000q@istruzione.it - Pec: natf17000q@pec.istruzione.it Cod. Fisc.:
80059100638 - Cod. Unico SQ0DOI - Cod. Mecc. NATF 17000Q
www.itiferraris.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente regolamento è stato approvato con delibera C.D.I. in data 19/12/2024, delibera n. 35



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"GALILEO FERRARIS"**
Via A. Labriola, Lotto 2/G - 80145 NA Tel. 081 7022150 – 081 7023540
Email: natf17000q@istruzione.it - Pec: natf17000q@pec.istruzione.it Cod. Fisc.:
80059100638 - Cod. Unico SQ0DOI - Cod. Mecc. NATF 17000Q
www.itiferraris.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto

- Vista la Costituzione italiana ed in particolare gli artt. 3, 21 e 34 Cost.
- Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Vista la Circolare Ministeriale n. 371 del 02/09/98 avente ad oggetto “Applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”;
- Visto il DPR 19 giugno 2009 n.122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” e ss.mm.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 gennaio 2009, n. 5 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”;
- Vista la Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011– Prot. n.1483 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
- Visto il Dlgs 13 aprile 2017 n. 62 e ss.mm.ii.;
- Visto la legge n.159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto-legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”
- Vista la Legge 1 ottobre 2024, n. 150 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

SENTITI

gli studenti e le famiglie giusto art. 6 del DPR 249/1998

DELIBERA

il seguente Regolamento d'Istituto

PREMESSA

La scuola è un'Istituzione informata sia ai valori di democrazia, di ricerca, di esperienza sociale che alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. All'interno della comunità scolastica operano quotidianamente diversi attori con differenti ruoli, per cui acquisisce rilievo la predisposizione, in via preliminare, di un sistema di regole chiare e condivise che disciplinino sia i comportamenti individuali che quelli collettivi, al fine di garantire che la vita della comunità stessa sia informata alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, al rispetto reciproco tra tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel pieno rifiuto di ogni barriera di ordine ideologico, religioso, sociale e culturale.

Il coacervo di norme esplicitate nel corpo del presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, si propone, quindi, di favorire la crescita personale e culturale di studentesse/studenti nell'ottica della loro libertà di espressione e nel pieno rispetto della loro individualità, in relazione alla libertà di insegnamento dei docenti; esso è informato e si conforma ai valori espressi dalla nostra Costituzione, ai principi e alle norme del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n.249, concernente lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria" e del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 08/03/99, n.275. il presente Regolamento risulta essere coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa.

SEZIONE 1

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art.1

Obbligo di frequenza scolastica e obbligo di giustificazione delle assenze. Disciplina delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate

Studenti/esse sono tenuti/e all'obbligo di frequenza per l'intero orario giornaliero delle lezioni, assolvendo con costanza e responsabilità agli impegni di studio.

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute (art.1.3), comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie in merito alla frequenza scolastica dei minori in obbligo di istruzione in base a quanto disposto dall'art.12 della L.159/2023 di cui si riportano di seguito alcuni passaggi:

"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla

comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Si rinvia all'art. 570-ter c.p ed al dl n.48/2023, convertito con modificazioni dalla L.n.85/2023 per le conseguenze in ordine alla mancata frequenza scolastica del minore in obbligo di istruzione.

1.1 Orario inizio e termine lezioni

L'orario di inizio e termine giornaliero delle lezioni è stabilito di anno in anno dal Consiglio d'Istituto.

Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno, di regola, inizio alle ore 8:00.

Studenti/esse, muniti di cartellino identificativo, sono tenuti a recarsi in aula al suono della campanella, e cioè alle ore 7:50 e fino alle 7:55.

Il cancello di accesso all'istituto verrà chiuso alle ore 8:10.

Eventuali variazioni in ordine all'orario di inizio e termine delle lezioni verrà comunicato attraverso apposito avviso pubblicato sul sito della scuola.

1.2 Ritardi e Uscite anticipate

Studenti/esse sono tenuti a rispettare in modo rigoroso e responsabile l'orario delle lezioni. Ritardi ed uscite anticipate non sono consentite ad eccezione dei casi nei quali gli stessi siano stati autorizzati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, previa giustificazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o da parte di un tutore/affidatario.

L'ingresso, oltre l'orario stabilito è da considerarsi in ritardo, per cui:

- a) Per gli studenti/esse ritardatari, vi è una fascia di tolleranza 8:00-8:10, in cui essi verranno ammessi alle lezioni, alla prima ora, direttamente dal docente in servizio nella classe di appartenenza del ritardatario, che avrà cura di annotare il ritardo sul registro elettronico e su quello cartaceo (fino alla permanenza nell'Ist.to di questo registro).
- b) Per gli studenti/esse ritardatari oltre la fascia di tolleranza 8:00-8:10, essi verranno ammessi alle lezioni alla seconda ora (ore 9.00), previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, o di un suo collaboratore, sul registro cartaceo (fino alla permanenza nell'Ist.to di questo registro). Il docente della seconda ora curerà l'annotazione sul registro elettronico.

I ritardi vanno sempre giustificati dagli esercenti la responsabilità genitoriale dai tutori/affidatari direttamente attraverso l'apposita funzione presente nel registro elettronico, a cui essi accedono con le credenziali loro inviate all'indirizzo mail indicato all'atto dell'iscrizione.

Al terzo ritardo non autorizzato né giustificato, lo studente/essa non sarà ammesso in classe e sarà accompagnato in vicepresidenza. Il collaboratore del Dirigente Scolastico avrà cura di informare telefonicamente gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore/affidatario, sollecitando la giustificazione dei ritardi presso la vicepresidenza.

Studenti/esse, siano essi minorenni o maggiorenni, nel caso di uscita anticipata debitamente motivata, dovranno sempre essere prelevati dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/affidatario ovvero da persona provvista di documento di riconoscimento e delega scritta, preventivamente depositata dalla famiglia presso gli uffici di segreteria.

I ritardi e le uscite anticipate, verranno annotati dal docente sul registro elettronico e verranno sommati a fine anno ai fini del computo del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico, ferme restando le conseguenze ulteriori previste dalla normativa vigente per i minori in obbligo di istruzione.

1.3 Assenze e deroghe

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori/affidatari, hanno il dovere di giustificare con puntualità le assenze giornaliere dei loro figli/tutorati/affidati, anche se maggiorenni.

Pertanto, studenti/esse che si siano assentati dalle lezioni, anche per un solo giorno, dovranno produrre al rientro l'apposita giustificazione attraverso il registro elettronico.

I docenti in servizio alla prima ora convalideranno le giustificazioni delle assenze che le famiglie produrranno attraverso il registro elettronico.

La mancata giustificazione di una o più assenze, determinerà la necessità di disporre per lo/la studente/studentessa l'accompagnamento da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o da parte del tutore/affidatario.

Nell'ipotesi in cui, gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori/affidatari non collaborino per garantire la frequenza regolare delle lezioni e la contestuale giustificazione delle assenze di studenti/esse in obbligo d'istruzione, il Coordinatore di classe farà segnalazione al Dirigente Scolastico, che adotterà i provvedimenti opportuni, giusto il disposto di cui all'art.12 L.159/2023 richiamato al punto 1.1.

Per la riammissione alle lezioni a seguito di malattia o nel caso di assenze continuative oltre i cinque giorni, chi esercita la responsabilità genitoriale o il tutore/affidatario dovrà produrre autocertificazione per la giustificazione di tali assenze secondo l'apposito modello disponibile al centralino dell'Istituto.

Al fine del computo del limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico, vengono di seguito elencate le tipologie di assenze, debitamente documentate, ammesse alla deroga, giusta delibera del Collegio dei Docenti, nel pieno rispetto della normativa vigente:

- a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);
- b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso un presidio sanitario);
- c) partecipazione a gare sportive di tipo agonistico per gli studenti atleti;
- d) partecipazione a gare e/o concorsi (es. olimpiadi di matematica) o progetti organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito;
- e) individuazione di fragilità, con riguardo alla situazione personale dello studente.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (es. ingressi posticipati e/o uscite anticipate non previsti e non predisposti da questo Istituto) sarà computata ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio (75%) e avrà anche una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento.

1.4 Assenze collettive o di massa

Viene definita "assenza di massa" l'assenza alle lezioni da parte dell'intera classe o del 50% della stessa.

Le assenze di massa, se prive di adeguata motivazione, potranno costituire mancanza disciplinare e come tale verranno sanzionate ai sensi del presente Regolamento.

Gli scioperi di categoria, indetti per i lavoratori della scuola o per altre categorie di lavoratori dei settori pubblici o privati non verranno considerate adeguata motivazione per le assenze di massa.

A contrario, verranno opportunamente valutate, le motivazioni addotte da studenti/esse che raggiungano la scuola con i mezzi pubblici, laddove l'assenza dalle lezioni è conseguenza dello sciopero degli addetti ai trasporti.

Art.2

Comunicazioni Scuola-famiglia - Colloqui Scuola-Famiglia, Patto Educativo di Corresponsabilità e Assemblea dei genitori

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è fondamentale per favorire la crescita della personalità degli alunni. Pertanto, esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari, docenti, studenti/sse e il personale non docente, sono chiamati a collaborare fra di loro, nel rispetto dei propri ruoli, al fine di migliorare la missione culturale, formativa ed educativa della scuola.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari si trovano nell'impossibilità giuridica di porre veti (o di formulare imposizioni) nel campo delle azioni di istruzione ed educazione realizzate nella scuola, ma hanno diritto alla garanzia che i provvedimenti adottati da quest'ultima ottemperino alle disposizioni normative vigenti.

2.1 Comunicazioni Scuola-famiglia

Le comunicazioni Scuola-famiglia avverranno tramite circolari informative, a firma del Dirigente Scolastico, pubblicate sul sito istituzionale.

Le comunicazioni a carattere personale o collettivo che provengono dai docenti della classe saranno annotate sul registro elettronico.

2.2 Colloqui collettivi Scuola-famiglia

Una delle principali occasioni di collaborazione e dialogo tra Scuola - Famiglia è rappresentata dagli incontri scuola-famiglia (colloqui collettivi), in numero di almeno due nell'anno scolastico, che si svolgeranno con le modalità previste da apposite circolari, debitamente pubblicate sul sito istituzionale, rispettivamente alla fine del primo quadrimestre e nel corso del secondo quadrimestre.

2.3 Colloqui individuali Scuola - Famiglia

Ciascun docente, ove lo ritenga opportuno, potrà contattare le famiglie a mezzo mail (registro elettronico) o telefonicamente per comunicazioni urgenti o incontri individuali, che riguardino singoli studenti.

Esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari potranno fissare un colloquio individuale con uno o più docenti previa prenotazione nelle date di ricevimento del docente tramite l'apposita funzionalità presente in Argo didup.

2.4 Obbligo di utilizzo e consultazione del Registro elettronico

Al fine di una corretta informazione sull'organizzazione scolastica e sull'andamento didattico/disciplinare dei propri figli, rientra nel potere/dovere delle famiglie consultare regolarmente il Registro Elettronico e il sito della scuola.

2.5 Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del Regolamento di Istituto (All.A), è il documento, sottoscritto all'atto dell'iscrizione a scuola dal Dirigente Scolastico, dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o affidatari e dagli/dalle studenti/studentesse, finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti/studentesse e famiglie.

Si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che la scuola dell'autonomia, per svolgere efficacemente la sua funzione educativa, deve poter instaurare una sinergia virtuosa tra tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli/le studenti/studentesse e le famiglie, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità richiamate dalla normativa vigente. Pertanto, la sottoscrizione consapevole di detto documento integra una vera e propria alleanza educativa.

2.6 Diritto di assemblea dei genitori

I genitori di studenti/esse iscritti hanno il diritto di chiedere di svolgere un'assemblea di classe nei locali della scuola, in orario pomeridiano, allargata a tutti i genitori degli studenti inseriti nella classe, concordando la data e l'orario di svolgimento con il Dirigente Scolastico ed indicando l'ordine del giorno della riunione. A detta assemblea possono partecipare, se richiesto dai genitori, il Dirigente Scolastico ed i docenti del relativo C.d.C.

Parimenti può essere fatta richiesta di un'assemblea di istituto da parte del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano trecento genitori.

Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti dell'istituto.

Art.3

Regolamento accesso ai locali scolastici Estranei e Personale autorizzato

Preliminarmente si precisa che è da intendersi come:

Estraneo, qualsiasi persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto.

Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei.

Persone autorizzate, oltre al personale scolastico, al personale ATA, a studenti/esse muniti di cartellino identificativo, l'ingresso è consentito limitatamente:

- a. ai soggetti espressamente invitati o autorizzati,
- b. ai visitatori per i soli rapporti di utenza;
- c. ai fornitori di merci;
- d. al personale di Enti o società di erogazione servizi;
- e. a operatori dell'ASL;
- f. al personale addetto alla manutenzione.

I soggetti così individuati sono tenuti a rivolgersi al personale all'ingresso specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale consentirà l'accesso ai locali scolastici (uffici di segreteria, sala insegnanti, Presidenza) dopo aver espletato la seguente procedura:

- **Procedura in Entrata:**
 - Registrazione dei dati su appositi registri (registro generale persone autorizzate di cui alle lettere da a-e, registro specifico persone autorizzate di cui alla lettera f per attività di manutenzione, in cui vanno riportati nome –cognome- ora entrata – firma e motivo della visita e/o intervento);
 - Consegna del pass visitatore

- **Procedura in Uscita:**

Registrazione ora d'uscita (per il personale addetto alla manutenzione, nell'apposito registro deve essere indicata, anche, in uscita la tipologia dell'intervento effettuato).

Le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di Segreteria e Presidenza, solo negli orari previsti e per il tempo necessario all'espletamento delle pratiche; non possono, invece, accedere alle zone frequentate da studenti/esse.

È fatto divieto assoluto di accesso alle Aule da parte di personale esterno alla scuola se non preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

SEZIONE II

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art.4

Rispetto dei luoghi, Uso delle aule speciali e degli spazi comuni, Uso dei laboratori, Uso della LIM

Studenti/esse sono responsabili dello stato dei luoghi (aule, laboratori, palestra) dell'Istituto e del loro arredamento. Tutti devono impegnarsi a mantenere la pulizia dei locali nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, non manomettendo impianti e strumenti e non lasciando i locali sporchi ed in disordine

4.1 Rispetto dei luoghi

Studenti/esse sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso dei luoghi in cui si svolgono le attività scolastiche tutte. Essi sono tenuti a conservare l'ordine e la pulizia della propria aula, degli spazi comuni, dei laboratori, delle palestre, dell'auditorium; pertanto, avranno cura di usare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, dislocati in ogni aula, in tutti gli spazi comuni e nei vari ambienti scolastici.

Ogni studente/essa deve tenere pulito il banco e la sedia che occupa durante l'orario scolastico e deve astenersi dal compiere qualsiasi atto di danneggiamento o uso improprio dei medesimi presidi a lui assegnati.

È altresì vietato agli alunni imbrattare, scalfire e lesionare in qualsiasi modo le pareti interne o esterne, le suppellettili, e ogni altro oggetto dell'arredamento scolastico, come pure libri di testo e dispositivi elettronici in comodato d'uso dovranno essere utilizzati con la massima diligenza e restituiti integri al termine del comodato. Eventuali danni alle aule, agli arredi, alle attrezzature, alle LIM presenti nelle aule, ai corridoi e ai bagni saranno addebitati ai responsabili, per cui le relative famiglie saranno tenute a provvedere alla riparazione del danno o al risarcimento dello stesso secondo le normative vigenti.

4.2 Uso delle aule speciali e degli spazi comuni

L'accesso alle aule speciali e ai laboratori sarà consentito secondo il regolamento specifico di ciascun laboratorio e sotto la supervisione dell'insegnante responsabile. La biblioteca rimane aperta agli alunni secondo un orario settimanale fissato annualmente dal direttore di biblioteca. Al prestito dei libri possono accedere gli alunni, gli insegnanti, il personale dell'istituto con le modalità prescritte dal relativo regolamento. L'accesso alla biblioteca per lo svolgimento di attività didattiche che coinvolgono più studenti o intere classi è consentito previa prenotazione, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'uso della stessa.

L'eventuale uso degli spazi e delle attrezzature per attività extra - scolastiche può essere consentito dal dirigente scolastico a richiesta del personale, degli alunni o dei genitori, nei limiti delle possibilità obiettive, sentito il consiglio d'istituto e stabilite le condizioni d'uso.

4.3 Uso dei laboratori

L'accesso degli alunni nei laboratori per lo svolgimento delle attività didattiche viene regolamentato da un apposito orario, in funzione dell'orario settimanale delle lezioni.

In nessun caso gli alunni potranno accedere ai laboratori senza essere accompagnati da un docente o responsabile di laboratorio. Docenti e responsabili vigileranno affinché ciascun alunno utilizzi in modo conforme alla relativa destinazione ogni struttura, strumento e/o materiale presente nei laboratori. Per installare programmi nei computer dei laboratori, occorre chiedere l'autorizzazione dei responsabili di laboratorio; nei computer dei laboratori si possono installare e utilizzare unicamente applicativi con licenza ufficiale del produttore, oppure freeware (licenza senza limitazioni e senza pagamento) e sempre previa autorizzazione e sotto la sorveglianza dei responsabili di laboratorio e dei docenti. È vietata l'installazione di applicativi di dubbia provenienza, di scarsa affidabilità e nei quali si sospetti la presenza di virus. È vietata l'installazione e l'utilizzo di applicativi demo (dimostrativi) o trial (limitati nel tempo e nelle funzionalità). È vietata l'installazione e l'utilizzo di giochi. È vietato alterare le caratteristiche hardware o software dei computer. Sono vietati tutti gli utilizzi dei computer, degli strumenti e materiali presenti nei laboratori che non siano strettamente funzionali alle attività didattiche programmate. Nei laboratori è vietato consumare cibi e bevande ed è necessario lasciare sempre pulita ed in ordine la postazione lavorativa. Eventuali danni o sottrazioni procurati alle strutture, attrezzature, strumenti e materiali presenti nei laboratori saranno addebitati ai responsabili secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente, in linea con il principio che gli alunni sono responsabili dei beni e presidi ad essi assegnati. Pertanto, ogni alunno ha l'obbligo di segnalare o richiedere interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di custodia e di conservazione dei beni consegnati.

4.4 Uso della LIM

Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso delle attrezzature, i docenti devono comunicare immediatamente il problema all'Ufficio Tecnico.

I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentono a studenti/esse di avvalersi della LIM, devono controllare scrupolosamente che la utilizzino con la massima cura, diligenza ed in modo appropriato, secondo le norme del presente regolamento.

I docenti che utilizzano la LIM sono responsabili del comportamento di studenti/esse.

I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM, del computer e del videoproiettore.

Il docente può installare esclusivamente software e previa autorizzazione della Dirigenza, che hanno una ricaduta didattica, che non entrino in conflitto con altri programmi di default installati dalla scuola e che siano licenziati.

È vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a studio o ad attività didattica. Eventuali lavori di tipo didattico, creati da studenti/esse e/o dai docenti, vanno salvati su pen-drive USB;

Atti di vandalismo e/o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

È fatto divieto assoluto sia ai docenti che agli studenti staccare il cavo di rete per collegare il proprio PC alla rete.

Durante tutti i cambi d'ora, se la classe si allontana dall'aula, la LIM deve essere spenta.

Se per motivi didattici è necessario utilizzare l'impianto audio, (es. vedere film, documentari o ascoltare musica...) il volume deve essere regolato in modo da non recare disturbo alle classi adiacenti.

Art.5

Norme generali di comportamento al cambio di ora, uscita dall' aula/laboratorio/palestra

Tutti gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento fondato sulla responsabilità e l'autodisciplina sia durante le lezioni, che al cambio delle stesse e durante le attività didattiche e progettuali.

5.1 Norme comportamentali durante il cambio d'ora

Tutti gli/le studenti/esse sono tenuti a mantenere un comportamento fondato sulla responsabilità e l'autodisciplina sia durante le lezioni, che al cambio d'ora. In particolare, al cambio d'ora gli alunni devono evitare rumori e schiamazzi che possano disturbare il sereno svolgimento delle attività didattiche per le classi impegnate in ore continuative.

Agli alunni è fatto divieto di uscire dall'aula ed occupare i corridoi; essi devono attendere il docente in aula mantenendo un comportamento rispettoso e civile.

È fatto divieto agli studenti di lasciare l'aula nel cambio delle ore e quando manchi momentaneamente il docente della classe, gli studenti che vogliono recarsi al bar devono attendere l'arrivo del docente per ottenere l'autorizzazione ad uscire.

Allo stesso modo è fatto divieto agli studenti di recarsi al bar senza autorizzazione durante spostamenti da un'aula all'altra o dall'aula ai laboratori, nonché in occasione dell'ingresso e dell'uscita da scuola.

5.2 Norme comportamentali durante l'uscita dall'aula/laboratorio/palestra

Negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico le classi devono essere accompagnate da un docente.

L'istituto non risponde dei beni e/o oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Le uscite dalle aule/laboratori sono autorizzate dal docente solo a partire dalla terza ora di lezione e fino alla penultima ora, ad un alunno per volta munito di cartellino di riconoscimento. Esse sono limitate all'uso dei servizi igienici del piano e/o del ristoro al Bar e devono concludersi in tempi brevi (max 5 minuti).

Durante le ore di scienze motorie gli alunni non possono allontanarsi dai luoghi di svolgimento delle relative attività.

Durante l'orario scolastico gli studenti non possono in alcun caso uscire dall'edificio.

Art. 6

Modalità di accesso al bar interno della scuola-consumazione di cibo e bevande

Nel caso di consumazione di cibi e bevande è necessario assumere comportamenti corretti e responsabili, rispettando le regole di igiene e di buona educazione e utilizzando gli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

Le uscite brevi dall'aula (fatto salvo quanto indicato negli artt.5.1 e 5.2) per accedere al bar interno alla scuola, possono essere autorizzate dal docente in servizio nella classe in numero non superiore ad un alunno per volta a partire dalle ore 10.00 e non oltre le ore 13.00. Gli studenti che vogliono recarsi al bar devono attendere l'arrivo del docente per ottenere l'autorizzazione ad uscire.

È severamente vietato consumare cibi e bevande in aula, nei corridoi della scuola, negli spazi comuni in prossimità del bar.

Art.7

Norme di comportamento in caso di emergenza

Durante il tempo di permanenza nei locali della scuola e nelle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi esterni, gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni dettate ai fini della sicurezza, ivi comprese eventuali misure eccezionali e/o transitorie, che si rendessero necessarie per far fronte a particolari situazioni di pericolo anche di tipo sanitario.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a partecipare alle prove di evacuazione rispettando scrupolosamente i comportamenti appositamente previsti.

In caso di calamità naturali attenersi tempestivamente alle disposizioni previste per il piano di evacuazione dai locali scolastici. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, saranno effettuate prove di evacuazione affinché docenti, studenti e tutto il personale scolastico conoscano i comportamenti da porre in essere in caso di emergenza. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. Tutte le uscite di sicurezza devono rimanere aperte durante l'orario di attività dei vari plessi, mentre le porte di accesso dall'esterno devono rimanere chiuse dopo l'inizio delle lezioni. La manomissione o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza (planimetrie, estintori, idranti, quadri elettrici, ecc.) sarà denunciata alle autorità competenti per legge e daranno luogo all'assunzione di adeguati provvedimenti disciplinari. Le vie di fuga non possono essere utilizzate per entrare ed uscire dall'edificio scolastico in condizioni ordinarie.

Le sedi sono dotate di telecamere di sorveglianza debitamente segnalate.

Non vanno depositati oggetti, materiali o altro, in modo da ingombrare, ostacolare o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza o al transito sulle vie di fuga, oppure in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, è fatto divieto agli studenti di disporre cavi sospesi per utilizzare prese elettriche presenti negli ambienti scolastici con dispositivi per la ricarica di cellulari, computer o tablet.

Art.8

Norme generali di sicurezza antinfortunistica per l'accesso ai laboratori

Agli alunni è vietato accedere nei laboratori in assenza dei docenti.

Nei laboratori è assolutamente vietato bere, mangiare o fumare, nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte e non bisogna sedersi mai sui banchi di lavoro.

Nei laboratori bisogna indossare sempre il camice e vanno usati i Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. che si rendono necessari.

Ciascun alunno deve seguire le istruzioni dei docenti e non deve compiere di propria iniziativa operazioni che potrebbero compromettere la sicurezza propria e altrui nonché l'integrità di presidi e materiali ivi presenti. Nei laboratori ogni azione deve essere monitorata ed autorizzata dai docenti e/o dal responsabile di laboratorio. Ogni utilizzo di strumenti e/o apparecchiature in genere, va fatto con le modalità corrette e secondo la destinazione degli stessi così come indicato dai docenti o dal responsabile di laboratorio.

Art.8

Somministrazione di farmaci

La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta al Dirigente scolastico da parte dei genitori, allegando certificazione medica attestante lo stato della malattia dell'alunno con prescrizione specifica dei farmaci, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia dei medicinali da somministrare. Tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte degli operatori scolastici. Il Dirigente scolastico a seguito di tale richiesta:

- a) individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- b) autorizza ove necessario, l'accesso ai locali scolastici ai genitori degli studenti o loro delegati per la somministrazione dei farmaci;
- c) in caso di impossibilità dei genitori, verifica la presenza degli operatori scolastici, che abbiano seguito i corsi di formazione specifici ai sensi del D. Lgs. 81/2008, affinché possano garantire la continuità della somministrazione dei farmaci;
- d) qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia la disponibilità del personale scolastico, non vi siano specifiche competenze professionali necessarie a garantire l'assistenza sanitaria, il dirigente scolastico richiederà agli Enti competenti soluzioni alternative anche tramite accordi con Associazioni di volontariato.

È assolutamente vietato somministrare farmaci a scuola senza la preventiva procedura di regolamentazione prevista dalla normativa vigente. Per necessaria conoscenza anche in presenza di casi di autonoma somministrazione, i genitori dovranno portare all'attenzione del Dirigente Scolastico, apposita documentazione del medico curante che dispone la autosomministrazione di farmaci da parte dell'alunno. Pur se i genitori hanno provveduto, negli anni scolastici precedenti, a segnalare ritualmente l'esigenza di somministrazione di farmaci salvavita, devono in ogni caso rinnovare ed aggiornare ogni documentazione autorizzativa relativa alla somministrazione ed autosomministrazione di farmaci per il proprio

Art.9

Malessere o Infortunio

In caso di malessere o infortunio riportato dagli alunni della propria classe durante l'orario di servizio, il docente presente in aula, dopo aver assicurato una sorveglianza agli altri studenti/esse avvalendosi della collaborazione del personale scolastico, dovrà avvisare prontamente l'addetto al primo soccorso, il Dirigente Scolastico e l'ufficio di segreteria che avviserà i genitori/tutori dell'infortunato.

Ove le circostanze del caso lo richiedano verrà chiamato il 118.

La relazione scritta sull'infortunio va tempestivamente redatta (nel medesimo giorno dell'evento) dal docente presente e consegnata all'ufficio di Segreteria per consentire di compiere tutti i necessari adempimenti nei tempi previsti.

Il docente e il personale A.T.A. che accusino un improvviso malessere, o ai quali occorra un infortunio, sono tenuti ad avvisare tempestivamente (come per gli studenti) l'addetto al primo soccorso della sede in cui si verifica l'evento, così da permettere di adottare le misure d'intervento necessarie.

Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuata dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Attivare immediatamente la procedura di chiamata del primo soccorso o, per situazioni accertate di gravità, il pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune). Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato. È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze, per consentire l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

Art.10

Divieto di fumo e Divieto di uso del cellulare e di altre apparecchiature audio-video

Fumare o usare cellulari o altre apparecchiature audio-video è severamente vietato

10.1 Divieto di fumo

È severamente vietato a studenti/esse fumare nei locali interni e negli spazi esterni di pertinenza della scuola. La violazione del presente divieto verrà sanzionata. È stabilito il divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, il personale scolastico, docente e non docente, ha l'obbligo di vigilanza e di segnalazione al dirigente o alle persone da questi delegate sul piano disciplinare.

Il divieto si estende anche nel caso di sigarette elettroniche.

I trasgressori saranno sanzionati in base alla normativa vigente.

10.2 Divieto di uso del cellulare e di altre apparecchiature audio-video

Per l'utilizzo a scuola di apparecchiature audio-video, studenti/esse sono tenuti ad osservare rigorosamente le seguenti disposizioni:

- durante lo svolgimento delle lezioni è vietato l'uso di telefoni cellulari, smartphone e Mp3 o simili strumentazioni, salvo i casi in cui non vi sia stata una preventiva autorizzazione del docente in servizio nella classe ed esclusivamente per finalità didattiche o quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale". L'insegnante può sanzionarne l'uso improprio in attuazione del regolamento scolastico.

- è sempre vietato registrare suoni, voci o immagini attraverso telefoni cellulari o smartphone, tablet o altri apparecchi audio-video, in assenza sia della preventiva autorizzazione scritta della/e persona/e interessata/e, sia dell'autorizzazione espressa del docente a cui è affidata la lezione/esercitazione.

Per studenti/esse minorenni, la cui immagine o voce sia oggetto di registrazione, l'autorizzazione scritta dovrà essere rilasciata dagli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari.

In ogni caso è sempre vietato raccogliere e divulgare dati sulla salute delle persone.

Art.11

Regolamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

La Comunità Scolastica è chiamata, in base al disposto della L.71/2017 e ss.mm.ii, ad adottare strategie formative, informative e partecipative a tutela della dignità della persona, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

La seguente Integrazione al Regolamento d'Istituto ed al Patto educativo di corresponsabilità, mira a definire gli atti che integrano la fattispecie tipica di bullismo e cyberbullismo, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo, nonché in subordine, legittimando il Dirigente Scolastico:

- a riferire alle autorità competenti per l'eventuale attivazione di misure rieducative,
- all'informativa tempestiva dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti,
- ad avviare l'istruttoria.

L'Ist.to G. Ferraris, luogo di istruzione, formazione e inclusione, si impegna, in conformità alla legislazione vigente, a prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e qualsiasi forma di violenza che venga esercitata all'interno dei locali scolastici, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio devianza.

Il nostro Istituto si propone un approccio sistemico e di comunità con il coinvolgimento attivo di tutte le componenti, alunni, personale docente e non docente, famiglie, istituzioni, agenzie esterne, nella consapevolezza che fare squadra sia la giusta chiave di apertura alla sensibilizzazione, alla promozione, all'informazione, alla responsabilizzazione nell'ottica della prevenzione e del contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

11.1 Definizione di bullismo

Per "bullismo" si intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Dalla definizione si ricava che il bullismo è:

Un insieme di comportamenti aggressivi messi in atto da uno o più studenti verso altri compagni di scuola.

Esso si caratterizza per:

- intenzionalità
- persistenza nel tempo
- asimmetria relazionale

I comportamenti, accertati che si configurano come forme di bullismo sono considerati infrazione grave.

11.2 Definizione di cyberbullismo

Per Cyberbullismo si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Dalla definizione si ricava che il cyberbullismo:

- È un atto aggressivo, intenzionale esibito da un individuo o da un gruppo che viene perpetrato tramite mezzi elettronici, quali e-mail, blog, social, messaggistica istantanea ecc
- È ripetuto nel tempo nei confronti di una vittima

Le sue caratteristiche sono:

I comportamenti, accertati che si configurano come forme di cyberbullismo sono considerati infrazione grave.

11.3 Competenze degli organi scolastici

Ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico

- individua un responsabile per la lotta al bullismo e cyberbullismo tra i docenti (docente referente);
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, con particolare riguardo ai docenti di informatica al fine di promuovere l'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo, prevedendo all'interno del P.T.O.F. corsi per l'aggiornamento e la formazione in materia di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo rivolti al personale docente e non docente;
- promuove la discussione all'interno della scuola, attraverso gli organi collegiali, di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- informa, in conseguenza dell'avvenuta conoscenza di atti di bullismo e di cyberbullismo, tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti;
- attiva nei confronti degli studenti che hanno commesso atti di bullismo e/o di cyberbullismo adeguate azioni di carattere educativo e non punitivo;
- inoltra, in quanto pubblico ufficiale, tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi competenti, qualora gli atti di bullismo o cyberbullismo si configurino come reati perseguibili d'ufficio.

Ruolo del Docente referente del “Bullismo e del Cyberbullismo”

Il Docente Referente:

- promuove le attività di prevenzione ed informazione sugli atti di bullismo e di cyberbullismo e le conseguenti sanzioni previste, con il coinvolgimento di genitori, di studenti e di tutto il personale;
- coordina tutte le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- cura i rapporti di rete fra scuole per confronti su iniziative, seminari, corsi riguardanti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- inoltra, in quanto incaricato di pubblico servizio, tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi competenti, qualora gli atti di bullismo o cyberbullismo si configurino come veri e propri reati perseguibili d'ufficio il Dirigente Scolastico.

Ruolo del Consiglio d'Istituto:

- approva ed adotta il Regolamento di Istituto;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di cyberbullismo in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Ruolo del Collegio Docenti

Il Collegio dei docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con scuole in rete- organizzazioni degli enti locali -organizzazioni sportive e del Terzo settore, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Ruolo del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe

- pianifica attività didattiche su tematiche che favoriscano la riflessione e l'acquisizione della consapevolezza da parte degli studenti della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo e di solidarietà all'interno della classe,
- promuove l'informazione, la partecipazione e la collaborazione delle famiglie degli alunni della classe attraverso assemblee di classe.

Ruolo del docente

Il Docente:

- intraprende azioni che favoriscano sia l'acquisizione che il rispetto di regole che creino nella classe "senso di comunità";
- utilizza, nell'attività didattica, tecniche di apprendimento cooperative;
- osserva i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli (possibili indicatori: basso rendimento scolastico, disturbi della condotta, difficoltà relazionali, comportamenti devianti ed antisociali) sia delle potenziali vittime (possibili indicatori: sintomi ansiosi, sintomi depressivi, sintomi somatici), facendone tempestiva segnalazione al Docente Referente ed al Dirigente Scolastico;
- promuove la riflessione sulle conseguenze che ogni atto di sopraffazione e intolleranza crea, in primis, per le vittime;
- interviene per proteggere la vittima
- inoltra, in quanto incaricato di pubblico servizio, tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi competenti, qualora gli atti di bullismo o cyberbullismo si configurino come veri e propri reati perseguibili d'ufficio.

Ruolo dell'animatore digitale e/o team digitale

- Coinvolgere la comunità scolastica al fine di favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli/le studenti/studentesse nell'organizzazione di attività strutturate sui temi del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti formativi, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Ruolo dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente per il bullismo e cyber bullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

Ruolo dei genitori/tutori/affidatari

Con “genitore” s’intende la persona (o le persone) cui spetta la responsabilità genitoriale secondo il diritto nazionale. Nel caso in cui un genitore o entrambi i genitori siano assenti o non abbiano più la responsabilità genitoriale, questo ruolo può essere rivestito da un tutore o da un legale rappresentante designato

Tali soggetti devono:

- partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione di cui la scuola si farà promotrice in ordine ai temi del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sulla condotta dei propri figli e sull’uso delle tecnologie, con particolare attenzione agli atteggiamenti conseguenti;
- collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- devono conoscere il Regolamento di Istituto e le sanzioni previste dallo stesso nei casi di bullismo, e di cyberbullismo.

Ruolo degli studenti/esse

Gli studenti e studentesse, che ai sensi ed agli effetti della normativa vigente, hanno diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro, devono:

- imparare ad utilizzare le TIC in coerenza con quanto richiesto dai docenti, a tutelarsi online, ad accettare e rispettare le differenze sia di cultura che di personalità dei pari.
- devono conformarsi, nel connettersi alla rete, alle regole basilari dell’utilizzo della stessa evitando che le diverse forme di comunicazione possano ledere in qualsiasi modo le differenze di cultura e la personalità dei propri interlocutori.
- devono essere consapevoli del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e lo stesso disvalore è attribuito a chi mostra indifferenza (in qualità di spettatore) o a chi, all’interno del gruppo rafforza il comportamento prepotente.

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della istituzione scolastica acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali.

Gli alunni saranno coinvolti in:

- Progetti ed attività che riguardano l’uso positivo delle Tic e della rete
- Uso di tecniche di apprendimento cooperative
- Attività positive che creino “senso di comunità”
- Attivazione di uno sportello di ascolto
- Eventuali programmi di peer support
- Condivisione di regole.

11.4 Atti tipici di bullismo e di cyberbullismo

Sono da considerarsi comportamenti aggressivi (l’aggressività è qualsiasi atto osservabile emesso intenzionalmente per danneggiare o sottomettere gli altri) qualificabili come atti di bullismo i seguenti:

- aggressioni fisiche (calci, pugni, schiaffi, pestaggi);
- aggressioni morali (minacce, intimidazioni);

- soprannomi offensivi, insulti verbali e scritti;
- isolamento ed esclusione della vittima da certe attività;
- furti, atti di vandalismo.

Sono da considerarsi comportamenti aggressivi qualificabili come atti di cyberbullismo, in quanto perpetrati tramite mezzi elettronici, quali e-mail, blog, social, messaggistica istantanea ecc, i seguenti:

- Flaming, insulti verbali indirizzati a singoli o a gruppi;
- Harassment, invio ossessivo di messaggi offensivi mirati;
- Put-downs, invio di mail, sms e post denigratori riguardanti una singola persona,
- Masquerade, sostituzione di persona allo scopo di pubblicare messaggi diffamatori;
- Exposure, pubblicazione di informazioni private di un'altra persona;
- Trickery, pubblicazione di confidenze altrui;
- Exclusion, esclusione di un soggetto da un gruppo online;
- Cyberstalking, denigrazioni minacciose e ossessive;
- Cyberbashing, pubblicazione online di molestie filmate nella vita reale con videotelefonini

11.5 Procedura di segnalazione

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico da parte di alunni, di famiglie, e di tutto il personale docente e non docente.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico, che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo che coinvolgano studenti/sse iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 L.71/2017 e ss.mm. Egli informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei soggetti minori e avvia l'istruttoria.

11. 6 Istruttoria

1^ Fase: analisi e valutazione

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe;

- Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/ cyberbullismo / CIC;

Oggettiva raccolta di informazioni sull'accaduto: tempi, luoghi, fatti, colloqui individuali e di gruppo.

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine.

Ipotesi a: I fatti integrano la condotta tipica di bullismo e/o cyberbullismo, vengono stabilite le azioni da intraprendere;

Ipotesi b: I fatti non integrano la condotta tipica di bullismo e/o cyberbullismo, prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Il DS, in ragione della gravità del caso, convoca il Consiglio di Classe e/o il Consiglio di Istituto allargato agli esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutori dei minori coinvolti nonché ai rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni con la partecipazione dei servizi socio-assistenziali del territorio, per l'adozione delle azioni conseguenti.

Azioni:

Convocazione del Consiglio di classe e/o C.d.I in rapporto:

- ad attività rieducative;
- al provvedimento disciplinare da adottare;
- alla sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.

Qualora gli atti di bullismo o cyber bullismo si configurino come veri e propri reati perseguibili d'ufficio il Dirigente Scolastico inoltra tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi competenti.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione della ricaduta dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo o del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Per le procedure di segnalazione interne si può fare riferimento a quelle indicate nel Documento e-policy data di protocollo 17/04/2020

11. 7 Azioni educative e sanzioni disciplinari

L'Istituzione scolastica ha precipuamente una funzione educativa finalizzata alla formazione e alla partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità. Ogni azione educativa intrapresa è volta alla creazione di un clima sereno in cui maturare ed acquisire competenze nel rispetto di regole, di diritti e di doveri. Pertanto, tra i suoi compiti principali c'è quello di prevenire e contrastare atti di bullismo e cyberbullismo che per la loro natura ostacolano i processi di sana convivenza.

Anche i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica. Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno in un'ottica di giustizia "riparatoria".

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Sono fatte salve le azioni di competenza del Dirigente Scolastico nel caso in cui la violazione sia configurabile come reato di cui ai punti successivi. Per gli atti qualificati come bullismo e cyberbullismo sono comminate sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e ss.mm.ii.

Le possibili azioni educative da intraprendere nell'ipotesi di comportamenti che si configurino come atti di bullismo e/o di cyberbullismo prevedono che:

- 1) se la mancanza è episodica:
 - a) partecipazione a corsi di formazione sulla legalità e/o sulle norme di sicurezza;
 - b) assegnazione di compiti sul tema della violenza che prevedano lettura di libri e/o visioni di film ecc. idonei a stimolare la riflessione dello studente sul tema della violenza.
- 2) se la mancanza è reiterata:
 - a) incontri con esperto e/o con docenti (CIC);
 - b) attività sul bullismo e cyberbullismo (visione di video, costruzione di slogan sul tema in condivisione con la classe);
 - c) svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (pulizia di aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza e/o volontariato, attività di segreteria, riordino di libri, di cataloghi, di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su temi di rilevanza sociale e/o culturale) che stimolino lo studente alla riflessione ed alla rielaborazione critica sugli episodi di cui si è reso protagonista e delle conseguenze per la vittima.

Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

Le sanzioni disciplinari comminate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

Per quanto non espressamente previsto in ordine a comportamenti trasgressivi accertati, gli stessi verranno immediatamente sanzionati dall'Istituzione Scolastica sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente Regolamento d'Istituto.

11.8 Monitoraggio

Per valutare l'efficacia o meno dell'intervento/degli interventi educativo/i e la stabilità di un cambiamento nel tempo, il C.d.C, con il supporto delle ulteriori figure coinvolte, relazionerà almeno in due momenti: dopo due settimane dall'intervento e dopo un mese circa.

11.9 Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

11.10 Segnalazione al Questore

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art.7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento, prevista dalla L. 71/2017.

A tal uopo si richiama il disposto dell'art.7 della L.71/2017 e ss.mm. in ordine all'Ammonimento.

Art.12

Regolamento per l'accesso ad internet, posta elettronica e utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

L'ITI Ferraris, nel corso degli anni si è dotato di una struttura di rete capillare che consente l'accesso ad Internet e ai servizi che, tramite la Rete stessa, è possibile ricevere o offrire all'interno e all'esterno dell'Istituto Scolastico per dare il supporto sia informatico che documentale, alla ricerca, alla didattica, all'aggiornamento e alle attività collaborative tra scuole ed enti, nonché per tutti gli adempimenti amministrativi di legge.

Nella scuola dell'era digitale studenti/studentesse interagiscono con modalità didattiche costruttive e cooperative diverse dall'impostazione frontale della lezione. La creazione di nuovi approcci educativi, attraverso l'uso delle tecnologie digitali richiede la definizione di regole che gli utenti possono e non possono compiere quando si connettono alla Rete e/o accedono a un device e/o a un sistema di posta elettronica.

Per "utenti" deve intendersi l'insieme dei soggetti interni quali docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, esperti esterni, personale in formazione, studenti/studentesse che utilizzano, nella loro attività lavorativa e/o didattica connessioni ad Internet (in quanto in possesso delle credenziali di autenticazione per l'uso della rete Internet (LAN-WI-FI) e sistema di posta elettronica (attraverso indirizzo e-mail messo a disposizione da questa Istituzione scolastica).

Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle Risorse informatiche, dei Servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati.

Regole sono definite in ordine all'uso della strumentazione personale a scuola (smartphone, tablet, PC, e-reader,), con particolare riguardo al BYOD a supporto delle attività didattiche nella convinzione che "Lavorare in classe con strumenti digitali vuol dire avere un approccio mindtool (mente + strumento) del tipo "not to learn from but to learn with" (non impara da ma impara con).

Pertanto, visti:

- L'Art. 1, commi 56-59, della Legge 13 luglio 2015, n.107
- Il DM 851 del 27 ottobre 2015 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
- Il D.lgs 196 del 2003 e ss.mm.
- Il DL 139/2021
- Il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679
- Il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n.101.
- La CM n.30/2007
- La Legge 92/2017 e ss.mm.ii
- La Netiquette (Il Galateo della rete)
- La CM n.107190/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito

di seguito sono indicate le regole per l'accesso ad Internet e per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola:

12.1 Uso di Internet a scuola

Le strategie della scuola per garantire l'accesso alla rete Internet, l'utilizzo delle relative risorse a scopi educativi e formativi e la sicurezza sono:

- Utilizzo sito istituzionale del suffisso edu.it;
- Sito istituzionale progettato secondo i concetti di privacy by default e by design;
- Utilizzo del protocollo HTTPS;
- Programmazione di backup periodici;
- Utilizzo di un firewall per impedire l'accesso dall'esterno ai computer della scuola;
- Rete didattica separata dalla rete amministrativa;
- Aggiornamento periodico software e Sistema operativo;
- Utilizzo dei laboratori di informatica e multimediali, regolamentato da un apposito orario settimanale ed il cui accesso è consentito agli/alle studenti/esse solo se accompagnati dal docente teorico e dall'itp e in presenza dell'assistente tecnico responsabile del laboratorio;
- Controllo periodico del sistema informatico delle TIC, in base alle norme di sicurezza;
- Controllo dalla postazione centrale nei laboratori, tramite software di monitoraggio per i Docenti; controllo della postazione: file utilizzati, file temporanei e dei siti visitati dagli studenti, a cura di personale tecnico;
- Divieto di inserire file sul server o scaricare software non autorizzati da Internet;
- Divieto di scaricare file musicali e video, se non autorizzati;
- Rete WI-FI protetta da accesso autenticato;
- Software antivirus continuamente aggiornato dal gestore della rete informatica;
- Divieto di utilizzo di unità removibili personali senza l'autorizzazione del docente ed il controllo antivirus.

12.2 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet

L'ambiente online deve essere sicuro nel momento in cui si permette agli utenti l'accesso alla rete tramite i dispositivi della scuola, tramite la rete scolastica o tramite i dispositivi personali nel caso del BYOD (Bring Your Own Device).

In riferimento alla security oltre alla dovuta attenzione all'infrastruttura hardware vengono presi in considerazione i seguenti aspetti che riguardano:

- Gli indirizzi di posta elettronica personale forniti agli studenti, che saranno attivi per il tempo di permanenza nell'Istituto e che dovranno essere utilizzati dagli stessi per accedere alle piattaforme e-learning e tutte le attività ICT della scuola stessa;
- La gestione degli account degli utenti (in modo differenziato tra studenti, docenti e personale amministrativo);
- Il filtraggio dei contenuti (possibilmente in modo differenziato in base all'età),
- Gli aspetti legali in relazione prevalentemente alla privacy.

Il sistema di accesso ad Internet dell'Istituto prevede l'uso di un firewall per evitare l'accesso a siti web con contenuto pornografico o che, comunque, esula dalla funzione didattica. L'istituto si farà carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli/alle studenti/esse l'accesso a materiale appropriato, ma non può essere ritenuto responsabile per l'accesso autonomo da parte degli/delle studenti/esse a materiali inadeguati e potenzialmente dannosi trovati online.

Pertanto, nell'ottica di una continua educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole e responsabile delle TIC, da parte dell'Istituzione scolastica, gli/le studenti/studentesse devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete e, quindi, devono essere in grado di riconoscere ed evitare gli aspetti negativi di Internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori.

12.3 Norme e linee guida per gli/le studenti/esse e per i docenti.

Tutti gli utenti connessi ad Internet devono rispettare:

- la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su Internet (in particolare il regolamento europeo della protezione dei dati personali (GDPR) in cui si stabiliscono le procedure di gestione dei dati, la trasparenza, la documentazione e il consenso dell'utente;
- la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete).

In particolare, nell'uso di Internet:

Gli/le studenti/esse si impegnano ad:

- utilizzare la rete per scopo didattico;
- utilizzare indirizzi di posta elettronica personale a loro forniti per il tempo di permanenza nell'Istituto e per accedere alle piattaforme e-learning e tutte le attività ICT della scuola stessa
- rispettare le consegne dei docenti;
- non scaricare materiali e software senza autorizzazione;
- non utilizzare unità removibili personali senza autorizzazione;
- non utilizzare giochi né in locale, né in rete;
- non inviare a nessuno fotografie proprie, di propri amici, di docenti e/o dell'Istituto;
- salvare sempre i lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella del programma in uso.
- tenere spenti i dispositivi personali al di fuori delle attività didattiche che ne prevedano l'utilizzo;
- durante le attività che prevedono l'uso di dispositivi elettronici personali, utilizzarli esclusivamente per svolgere le attività didattiche previste;
- segnalare immediatamente materiali inadeguati o richieste di incontri avute su Internet, ai propri docenti.

I Docenti ed il personale scolastico si impegnano ad:

- utilizzare la rete per scopo didattico e/o per attività connesse al funzionamento del sistema educativo;
- non utilizzare device personali se non per uso didattico;
- formare gli studenti all'uso della rete;
- dare consegne chiare e definire gli obiettivi delle attività;
- monitorare l'uso che studenti/studentesse fanno delle tecnologie a scuola;
- utilizzare tutte le potenzialità del registro elettronico per rendere immediate, trasparenti ed efficaci le comunicazioni all'interno della scuola e fra scuola e famiglie.

Tutti devono essere informati che l'accesso ad internet è monitorato e segnalato e che in caso di violazione delle regole stabilite dalla politica scolastica, l'Istituto ha il diritto di vietare l'accesso dell'utente a Internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente.

Ove accertata una violazione commessa da parte di uno o più studenti/studentesse, oltre all'intervento disciplinare del consiglio di classe, avrà luogo la richiesta di risarcimento del danno; ferma restando l'applicazione di altre sanzioni disciplinari, e l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria ove la violazione integri reato.

12.4 Gestione del sito dell'Istituto

L'animatore digitale ed il team digitale gestiscono le pagine del sito ed è loro responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. L'Istituto detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano sul sito, ed è legittimato ad utilizzarli previo consenso dell'autore proprietario.

Le informazioni pubblicate sul sito dell'Istituto relative alle persone devono includere solo l'indirizzo di posta elettronica e il telefono dell'Istituto, ma non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altri dati dell'indicato personale.

L'Istituto non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori.

12.5 Utilizzo della posta elettronica.

La casella di posta, assegnata dall'Istituto, è uno strumento di lavoro. Gli utenti assegnatari delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.

È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica della struttura per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

12.6 Servizi online alle Famiglie / Utenti esterni

La scuola offre all'interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie e agli utenti esterni:

- Avvisi della Dirigenza;
- Le carte della scuola: Regolamento di Istituto Documento e-policy;
- Modulistica per le famiglie Consultazione elenchi libri di testo;
- Accesso Area riservata Argo famiglie;
- Esami di Stato.

Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale.

12.7 Altre tecnologie di comunicazione e loro utilizzo

Uso di smartphone, tablet, pc, e-reader

Ai sensi della L.107/2015 "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device" porta il tuo dispositivo"), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

A tale scopo, il MIUR ha elaborato apposite linee guida per promuovere l'uso della strumentazione personale. Gli/Le studenti/studentesse, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri dispositivi personali per l'attività didattica solo nei seguenti casi:

- previa ratifica della programmazione annuale del C.d.C che preveda tra le metodologie didattiche il BYOD;
- previa autorizzazione del docente in classe, per attività didattica programmata utilizzando:
 - smartphone
 - computer portatili
 - tablet
 - e-reader.

Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione o facendo ricorso a carica-batterie portatili (power bank).

È vietato l'uso dei su indicati strumenti per telefonare, scattare foto o registrare filmati durante le lezioni o durante l'orario scolastico.

È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati, e fotografie o filmati

È vietato l'uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente.

È vietato registrare o filmare le lezioni.

Responsabilità individuale

Ogni studente è responsabile sia della custodia che del corretto utilizzo del proprio dispositivo; la scuola non è responsabile né dello smarrimento, né del furto o danneggiamento del bene dovuto al fatto proprio dello studente o di altri.

È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti.

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili personali non è consentita. Lo studente, per il collegamento ad internet, dovrà pertanto utilizzare il proprio piano dati.

Si evidenzia che per l'uso improprio dei dispositivi personali e di social network sono irrogate sanzioni di cui al Regolamento d'istituto. Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati

I diritti di proprietà intellettuale

Con il termine proprietà intellettuale si indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali risultato dell'attività creativa e inventiva dell'uomo.

“Afferiscono ai diritti di proprietà intellettuale:

- le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (copyright): opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali;
- la proprietà industriale: invenzioni e brevetti, marchi, disegni e modelli industriali, nuove varietà vegetali e indicazioni geografiche;
- le strategie commerciali: segreti industriali e commerciali, know-how.”

La normativa vigente sul copyright e sui diritti di proprietà impone, per l'uso di materiale reperibile in rete, l'obbligo di citare le fonti e le sorgenti facendo riferimento agli URL di provenienza attraverso il link intero (es. <https://www.maggipinto.eu/wp-content/uploads/2018/11/tutela-proprietà-intellettuale.jpg>)

- Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del copyright.

Monitoraggio delle attività online

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti: accesso, controllo, raccolta, cancellazione di file o di comunicazioni elettroniche.

La scuola si riserva il diritto di ispezione della memoria del dispositivo utilizzato a scuola, in ipotesi di fatti che si sostanziano vuoi nella violazione della privacy vuoi si configurino come atti di bullismo/cyberbullismo

12.8 Informazioni sulla Politica d'Uso Accettabile delle TIC della scuola Informazione del personale scolastico

Le regole di base riguardanti l'accesso ad Internet sono parte integrante del regolamento d'Istituto, sono pubblicate sul sito web: <https://www.itiferraris.edu.it/>

Tutto il personale scolastico (docente e ATA) è tenuto a prendere visione della Politica d'Uso Accettabile delle TIC all'avvio dell'anno scolastico, all'inizio del rapporto di lavoro e ogni qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto nel suo nuovo sviluppo, sempre tenendo conto che l'uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio.

Informazione degli/delle studenti/studentesse

I docenti responsabili dei laboratori e i docenti che pianificano nell'attività didattica il BYOD cureranno l'informativa agli/alle studenti/esse dei contenuti della Politica d'Uso Accettabile delle TIC, informandoli che l'utilizzo di Internet è monitorato e dando loro istruzioni per un uso responsabile e sicuro, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità e i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica. Gli/Le studenti/studentesse attraverso la sottoscrizione del patto educativo di responsabilità si impegnano a conoscere e fare propri i diritti e i doveri contenuti nel Regolamento d'Istituto, di cui questo Regolamento è parte integrante.

Informazione dei genitori/tutore/affidatario

I genitori/tutore/affidatario saranno informati della pubblicazione sul sito istituzionale sulla politica d'uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola. Inoltre, all'atto dell'iscrizione essi dovranno sottoscrivere il consenso informato all'uso di Internet per i loro figli minori e per la pubblicazione dei loro lavori, comprensivi delle fotografie e/o dei video.

SEZIONE III

DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 13

Diritti di studentesse/Studenti

Studenti/esse hanno diritto allo studio, ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, senza discriminazioni economiche, sociali, etniche, culturali, politiche, e relative alla disabilità.

Studenti/esse hanno diritto di vivere in una comunità scolastica che promuova la solidarietà tra i suoi componenti e tuteli il diritto di ciascuno alla riservatezza.

Studenti/esse hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Studenti/esse hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libera aggregazione per la realizzazione di progetti (Legge n. 162/90, art. 85), alla possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Studenti/esse hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I giudizi che accompagnano le valutazioni sono atti riservati nelle parti relative alle capacità generali e alle attitudini dello studente. Sono altresì riservate le richieste di informazione o i consigli impartiti circa fatti attinenti la vita extrascolastica delle persone o familiare.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono-no essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Studenti/esse hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei loro ritmi di apprendimento e delle loro esigenze di vita.

Studenti/esse stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche disabili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica con la collaborazione dei servizi pubblici locali.

Art.14

Diritto di studentesse/i di riunirsi in assemblea

Studenti/esse hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Trattasi di vero e proprio diritto soggettivo di studenti/esse, come si evince dalla normativa vigente che nel merito statuisce che tale diritto “ non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi”, vincolando l'esercizio dello stesso esclusivamente all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt.13 e 14 del DPR 297/94 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti democratici.

Art.15

Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche, che possono essere di classe o di istituto, interrompono la regolare attività didattica secondo l'orario giornaliero dei docenti e costituiscono per studenti/sse una "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

15.1 Assemblea di classe

L'assemblea studentesca di classe è un'occasione importante, per studenti/sse della classe, per il coordinamento e la partecipazione democratica degli stessi alle scelte che li riguardano.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione.

Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, previa comunicazione al Dirigente scolastico, con indicazione dell'ordine del giorno (o.d.g), che verificherà il rispetto dei termini e delle regole di convocazione dell'Assemblea.

Non possono aver luogo assemblee studentesche di classe nel mese conclusivo delle lezioni. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula.

Le ore delle assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe.

Il docente nell'ora o nelle ore di svolgimento dell'assemblea è tenuto alla vigilanza.

15.2 Assemblea di Istituto

L'assemblea di Istituto è costituita da tutti gli studenti iscritti a frequentare nell'anno in corso.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento, inviato in visione al Consiglio di Istituto.

La convocazione dell'assemblea di istituto avviene su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti, previa comunicazione, almeno cinque giorni prima, al Dirigente Scolastico, della data e dell'o.d.g. Il Dirigente scolastico, per particolari esigenze organizzative dettate da motivi di sicurezza o sanità pubblica, potrà disporre che l'assemblea si svolga in modalità mista o interamente da remoto (online).

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento e facoltà di scioglimento dell'Assemblea che si svolga nei locali della scuola, nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

15.3 Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe eletti annualmente, dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto e dai rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti se eletti nell'istituto.

Il Comitato si occupa delle problematiche poste dagli studenti e individua ipotesi di miglioramento della qualità della scuola, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti.

Il Comitato si riunisce previa convocazione predisposta dal Presidente del Comitato e inoltrata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Comitato può riunirsi anche a seguito di richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe, inoltrata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni della data di svolgimento.

Art. 16

Doveri di studentesse e studenti

Studenti/esse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Studenti/esse hanno il dovere di rispettare la libertà e la dignità personale propria ed altrui e di collaborare a una società scolastica che non discrimini nessuno.

Studenti/esse si impegnano a partecipare attivamente alla vita della scuola.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri studenti/esse sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della comunità scolastica.

Studenti/esse sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento di Istituto.

Studenti/esse sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Studenti/esse condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

SEZIONE IV

USCITE DIDATTICHE, ESPERIENZE TECNICO PROFESSIONALE/ORIENTAMENTO, GARE E CONCORSI, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.17

Principi generali

Le uscite didattiche (visite guidate: a musei, mostre, città della scienza, osservatorio astronomico, manifestazioni culturali, visite a enti istituzionali o amministrativi, cineforum, ecc.), l'esperienze tecnico professionali, le attività di orientamento, la partecipazione a gare e concorsi, i viaggi di istruzione (in Italia e/o all'estero), sono esperienze didatticamente e culturalmente importanti, e come tali non possono avere il carattere

dell'occasionalità, ma sono promossi e deliberati dal Consiglio di classe, dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto per le parti di rispettiva competenza e sono momenti di significativa relazione per studenti/esse tra l'esperienza scolastica e quella extrascolastica.

In considerazione del fatto che uscite didattiche e viaggi d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica, sarà cura di questa istituzione scolastica proporre iniziative alle quali possano partecipare tutti gli/le studenti/esse della classe, contenendo le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione di studenti/esse possano creare situazioni discriminatorie o possano gravare in modo oneroso sul bilancio delle famiglie di studenti/esse o su quello di questo Istituto.

7.1 Uscite didattiche. Autorizzazioni

Le uscite didattiche (effettuate nell'arco di una sola giornata) vengono programmate dal Consiglio di Classe, rientrando nella programmazione educativa, didattica e formativa della classe, in numero di tre complessive per tutte le aree disciplinari.

Per consentire la partecipazione di studenti/esse gli/lo esercenti/e la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario devono autorizzare la partecipazione del loro figli/e sottoscrivendo l'apposita autorizzazione all'uscita didattica (modulo predisposto dall'Istituto, trattasi di consenso informativo per studenti/esse maggiorenni), secondo le modalità a tal uopo indicata da questo Istituto (utilizzo autonomo di mezzi pubblici, mezzi propri, bus con autista ecc.) sia per l'andata che per il ritorno dalla meta didattica che per i tempi della consegna del modulo autorizzativo.

Per l'uscita didattica programmata occorrerà la partecipazione di almeno 2/3 di studenti/esse per classe.

Il/i docenti accompagnatori (in numero di uno ogni 22 studenti/esse) accoglieranno studenti/esse della propria classe nel luogo e ora concordata preventivamente ed hanno l'obbligo di vigilanza per tutta la durata dell'uscita didattica.

In presenza di studenti/esse certificati con disabilità, uno dei docenti accompagnatori sarà prioritariamente individuato tra i docenti di sostegno della classe.

17.2 Esperienze tecnico professionali/attività di orientamento

Le visite a siti produttivi e/o esercizi commerciali, che prevedono esperienze di carattere tecnico-professionale, e le attività di orientamento (seminari, open day e workshop informativi), che forniscono a studenti/esse orientati/e gli strumenti necessari per fare scelte più consapevoli in relazione ai loro obiettivi e aspirazioni più autentiche, rientrano nella programmazione didattico/educativa dei Consigli di classe. Per dette esperienze/attività è necessaria la partecipazione di un numero di studenti/esse non inferiore ai 2/3 dell'intera classe, previa autorizzazione (secondo l'apposito modulo predisposto dall'Istituto) degli/ello esercenti/e la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario.

17.3 Gare e concorsi

La partecipazione di studenti/esse a gare e/o a concorsi è anch'essa parte integrante della programmazione didattico/educativa della classe. Essa è proposta dal/i docente/i, in ragione della/e disciplina/e coinvolta/e.

Alle gare e ai concorsi verranno ammessi solo studenti/esse che avranno dichiarato la disponibilità a partecipare, tenendo in debito conto i criteri e le regole di partecipazione alla gara o al concorso di cui si tratta.

17.4 Viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione sono parte integrante della programmazione curricolare elaborata dai C.d.C e vanno in essa chiaramente esplicitati. La delibera del C.d.C va comunicata al Dirigente Scolastico per gli adempimenti sequenziali.

Per il viaggio di istruzione occorrerà la partecipazione di almeno 2/3 di studenti/sse per classe.

Il Consiglio di classe valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione di studenti/sse destinatari di provvedimenti disciplinari.

Il/I Docente/i accompagnatore/i individuati (in numero di un accompagnatore ogni 15 studenti/sse) dovrà/dovranno raccogliere eventuali informazioni a carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di istruzione nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

In presenza di studenti/sse certificati con disabilità, uno dei docenti accompagnatori sarà il docente di sostegno.

Il Dirigente Scolastico acquisite le delibere degli OO.CC instruirà l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione.

I fondi per i viaggi devono essere versati dalle famiglie sul conto corrente bancario intestato a questo Istituto entro i termini indicati e le ricevute dei relativi versamenti andranno consegnate all'Ufficio didattica, a cura del responsabile del viaggio.

Il/I Docente/i accompagnatore/i, persona/e di riferimento per studenti/esse, famiglie, segreteria, Dirigente Scolastico, oltre agli adempimenti funzionali al viaggio (autorizzazioni, pagamenti, documenti di identità ecc.) ha l'obbligo di vigilanza di studenti/esse della classe che accompagna.

Al termine del viaggio di istruzione, il/i Docente/i accompagnatore/i redigeranno, entro

5 giorni dal rientro, una relazione scritta, da consegnare al DS, riguardante il viaggio effettuato con particolare attenzione alla qualità dei servizi fruiti e al comportamento di studenti/sse.

SEZIONE V GLI ORGANI

Art.18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

In base all'art.25 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della istituzione scolastica.

Ha la legale rappresentanza della istituzione scolastica.

È responsabile della gestione delle risorse responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali finanziarie e strumentali

Ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane

È responsabile dei risultati del servizio responsabile dei risultati del

Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.

È titolare delle relazioni sindacali

Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale

Promuove interventi per assicurare: la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, l'esercizio della libertà d'insegnamento e la libertà di scelta educativa delle famiglie.

Promuove interventi per l'attuazione del diritto all'apprendimento

Può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

È coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende ai servizi amministrativi e che sovrintende ai servizi amministrativi e generali, coordinando il relativo personale generali.

Presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione su:

- direzione
- coordinamento dell'attività formativa, organizzativa, formativa, organizzativa, amministrativo delle competenze degli organi scolastici

Realizza il programma annuale nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui ai decreti legislativi n. 29/97 e n. 59/97 e ss.mm.ii, Svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

Art.19

Gli OO.CC.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'istituto si avvale, per la sua gestione democratica, degli Organi Collegiali.

Gli organi collegiali, operanti nell'Istituto sono:

- Il Collegio dei docenti;
- I Dipartimenti del Collegio dei Docenti;
- Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva;
- Il Consiglio di Classe;
- Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- La Commissione elettorale;
- Le assemblee studentesche e dei genitori.

Gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l'Ordine del giorno. Le convocazioni degli organi collegiali devono essere disposte, di norma, almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatte salve le ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione si redige verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal segretario.

19.1 Collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i docenti dell'Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Il Collegio dei Docenti si occupa di:

- definire il PTOF e gli aggiornamenti al POF
- approvare il piano annuale delle attività
- approvare il piano di aggiornamento e formazione
- programmare le linee generali dell'azione didattica e della valutazione
- definire i criteri di valutazione finale per gli scrutini
- adottare i libri di testo
- definire il piano di attività di recupero e di sostegno
- attivare procedure per il monitoraggio e l'autovalutazione
- eleggere le commissioni, i gruppi di lavoro, i referenti di attività e progetti e le Funzioni strumentali al P.O.F

19.2 I Dipartimenti del Collegio dei Docenti

I Dipartimenti per aree sono costituiti dagli insegnanti delle discipline che afferiscono a quell'area. Essi sono il luogo tecnico in cui si sviluppa la riflessione sulla discipline e si impostano le linee generali della programmazione disciplinare per classi parallele.

Ogni Dipartimento elegge un docente in qualità di coordinatore del Dipartimento.

19.3 Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto è l'organo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, delle quali programma le attività, predisponendo a tal fine i mezzi finanziari disponibili. Esso, nel ns. Istituto che ha una popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 componenti, di cui:

- 8 rappresentanti del personale docente, eletti dai docenti in servizio nell'Istituto,
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, eletti dal personale di ruolo in servizio nell'Istituto
- 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, eletti dai genitori degli studenti,
- 4 rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti iscritti,
- Il Dirigente Scolastico.

Presiede un genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori. Funge da segretario il Presidente o uno dei suoi membri.

Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni fino al rinnovo. Nell'ipotesi in cui qualcuno degli eletti, nel corso della durata dell'Organo Collegiale, perda i requisiti per essere eletto viene sostituito dal primo dei non eletti nelle rispettive liste, in mancanza avranno luogo le elezioni suppletive.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, attraverso comunicazione diretta ai suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve essere disposta, anche, dal Presidente qualora ne faccia richiesta la Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti. Di dette convocazioni con indicazione dell'o.d.g, il DS pubblica avviso sul sito istituzionale.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dal Dirigente Scolastico stesso.

Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il C.d.C. annovera tra i suoi compiti:

- elaborare e adottare gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- adottare il regolamento interno dell'istituto,
- deliberare l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- deliberare sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
- adottare il PTOF.
- indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.

19.4 Giunta esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, che risulta composta da composta da

- un docente,
- un ATA,
- un genitore,
- uno studente.

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il DSGA che svolge anche funzioni di segretario.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni fino al rinnovo del Consiglio di Istituto.

19.5 Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe. Ne fanno parte a pieno titolo anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe: due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe, eletti dai genitori, e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente Scolastico.

All'atto dell'insediamento del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico nomina il Docente che ricoprirà l'incarico di Coordinatore e Segretario del Consiglio.

Il consiglio di classe si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni e dura in carica un anno.

Il Consiglio ha il compito di:

- predisporre la Programmazione didattica ed educativa della classe
- seguire l'andamento didattico e disciplinare degli studenti e valutare periodicamente l'efficacia dell'azione didattica in rapporto agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune modifiche
- formulare le valutazioni per gli scrutini;
- proporre nuove adozioni per i libri di testo;
- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ed iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti
- assumere i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

19.6 Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si riunisce obbligatoriamente per la richiesta, avanzata da uno o più docenti, di ottenere una valutazione della propria attività.

È costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per la valutazione dei docenti neoassunti e docenti con passaggio di ruolo il Comitato di valutazione è composto:

- dal Dirigente scolastico, che lo presiede,
- da tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'istituto
- dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

19.7 Commissione elettorale

È nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio d'Istituto: due tra i docenti in servizio nell'Istituto, uno tra il personale ATA in servizio nell'Istituto, uno tra i genitori di studenti iscritti nell'Istituto e uno tra gli studenti iscritti all'Istituto.

È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti, le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. È nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organo collegiali di diverso livello.

Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Dura in carica due anni ma, una volta scaduta, può, in base al principio generale della proroga dei poteri, operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.

È validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri della commissione, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

19.8 Comitato studentesco assemblee studentesche e dei genitori.

Per il Comitato studentesco, per le assemblee studentesche e dei genitori si rinvia rispettivamente agli artt.15 e 2.6

SEZIONE VI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLA DELLE SANZIONI

Art. 20

Principi generali

I comportamenti in violazione delle norme di cui al presente regolamento costituiscono mancanze disciplinari e come tali sanzionabili attraverso le procedure e le garanzie previste sia dal presente Regolamento che dalla normativa vigente.

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, in violazione delle norme di cui al presente regolamento di istituto, possono comportare, in sede di attribuzione del voto di condotta, la non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.

La responsabilità disciplinare è personale ed è sempre garantito il diritto di difesa da esercitare innanzi all'organo di volta in volta competente a istruire il procedimento e irrogare la sanzione.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dei diritti e della dignità delle persone.

I provvedimenti e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica attraverso attività di natura sociale e culturale e/o attività di cittadinanza solidale che inducano lo/la studente/essa a riflettere sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare ed a una rielaborazione critica di quanto accaduto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate - per quanto possibile - al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della "situazione personale dello studente".

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Art.21

Esercizio del diritto di difesa.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, fatta salva l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti.

Garantire il diritto alla difesa dello studente non è "formalismo delle procedure" in quanto allo studente "va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni".

Il diritto di difesa deve essere esercitato innanzi all'organo di volta in volta competente a istruire il procedimento e irrogare la sanzione.

Art.22

Procedura disciplinare e tipologie di sanzioni disciplinari

Procedura disciplinare

La competenza all'avvio delle procedure disciplinari è del Dirigente Scolastico mentre la competenza all'irrogazione della sanzione disciplinare, in ragione della violazione posta in essere e prevista e disciplinata dal presente Regolamento, può essere del Dirigente scolastico, di un singolo docente della classe, del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

Ogni fatto e/o comportamento rilevante sul piano disciplinare deve essere tempestivamente segnalato al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore sia dal personale docente che non docente sia da studenti/esse.

Tipologia di sanzioni disciplinari

- Sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola
 - Richiamo verbale
 - Ammonizione scritta (Nota) nell'apposita sezione del registro elettronico (e sul registro cartaceo fino alla permanenza nella scuola di questo registro)
 - Ammonizione scritta (Nota) nell'apposita sezione del Registro elettronico (e sul registro cartaceo fino alla permanenza nella scuola di questo registro) con comunicazione telefonica o scritta agli/allo esercenti/e la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario
 - Attività a favore della comunità scolastica
 - Attività di approfondimento
- Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di due giorni
- Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola di durata superiore ai due giorni e fino ad un massimo di quindici giorni
- Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni
- Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.

Art.23

Organi competenti a istruire la procedura disciplinare e a irrogare la sanzione

In ordine alla tipologia di sanzioni, alle competenze dei diversi organi disciplinari, si riportano nella seguente tabella i principali comportamenti costituenti violazione delle regole disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti deputati ad irrogarle:

COMPORAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
---------------------------	----------	---

Mancato assolvimento dei doveri scolastici (compiti a casa, dimenticanze di materiale didattico, di laboratorio, o della divisa per attività motoria)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) Nota Registro di classe e/o Sezione Registro elettronico (3 v.) con comunicazione alla famiglia presa visione 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio
Abbigliamento non idoneo al contesto scolastico ed educativo (indossare cappelli, cappucci, abiti succinti, divisa di laboratorio inadeguata, divisa per attività motoria inadeguata)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) con comunicazione alla famiglia per presa visione 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio
Mancata giustificazione di ritardi	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) e non ammissione in classe con comunicazione telefonica alla famiglia per l'immediata giustificazione in vicepresidenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio • Collaboratore del Dirigente Scolastico
Mancata giustificazione di assenze	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) e non ammissione in classe con comunicazione telefonica alla famiglia per l'immediata giustificazione in vicepresidenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio • Collaboratore del Dirigente Scolastico • Dirigente Scolastico
Disturbi reiterati dell'attività didattica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) con comunicazione telefonica o scritta alla famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio
Allontanamento dall'aula, dal laboratorio, dalla palestra senza autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (2 v.) • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) con comunicazione telefonica o scritta alla famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio

<p>Utilizzo di un linguaggio inappropriato e/o offensivo verso compagni, docenti e personale della scuola e mancanza di rispetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota sul Registro (2v.) • Sospensione dalle attività scolastiche fino a due giorni (3v) • Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio • Dirigente Scolastico • C.d.C
<p>Uso improprio di telefoni cellulari, lettori Mp3 ed altri dispositivi elettronici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro immediato del dispositivo e consegna in vicepresidenza • Nota Sezione Registro elettronico (3v.) con comunicazione telefonica alla famiglia e/o eventuale convocazione della stessa 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente in servizio
<p>Atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di compagni, docenti e personale docente e non docente:</p> <p>a) Episodi di comportamenti verbalmente offensivi e/o uso improprio di dispositivi elettronici;</p> <p>b) episodi di aggressioni morali e uso improprio di dispositivi elettronici, social network</p> <p>c) episodi di isolamento ed esclusione da attività e uso improprio di dispositivi elettronici e social network</p> <p>d) diffusione a terzi, in modo non autorizzato, di audio, di foto, di video, in violazione delle norme sulla privacy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 10 giorni (da lettera a alla lettera b) • Attività di cittadinanza solidale • Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni (lettera c -d) • Attività di cittadinanza solidale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Consiglio di Classe
<p>Aggressioni fisiche nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni in relazione alla gravità dei fatti • Attività di cittadinanza digitale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Consiglio di classe

e uso improprio di dispositivi elettronici social network		In ogni caso è fatta salva, l'eventuale querela della parte offesa, segnalazione o denuncia alle Autorità competenti, in relazione alla natura dei fatti compiuti
Aggressioni fisiche commesse in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale e e/o dall'esame di stato • Risarcimento danni in favore dell'istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Istituto <p>In ogni caso è fatta salva, l'eventuale querela della parte offesa, segnalazione o denuncia alle Autorità competenti, in relazione alla natura dei fatti compiuti.</p> <p>La sentenza di condanna per i reati commessi, comporta sempre il risarcimento dei danni</p>
Furti, atti di vandalismo gravi attuati all'interno dei locali scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore ai 15 giorni. • Risarcimento dei danni 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico
Mancanze gravi e reiterate e/o fatti di allarme per la comunità scolastica e/o fatti costituenti pericolo per le persone	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo variabile • Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale e/o dall'esame di stato 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di istituto
Violazioni divieto di fumo	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure e sanzioni previste dal Regolamento sul Divieto di Fumo 	

Legenda attività

Attività a favore della comunità scolastica: pulizia dei locali della scuola; piccole manutenzioni; attività di ricerca/azione; riordino di cataloghi e archivi; frequenza a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale

Attività di approfondimento: produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare

Attività di cittadinanza solidale: da svolgersi presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti all'amministrazione periferica del Ministero. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Art.24

Procedura di irrogazione dell'allontanamento dalla scuola:

Il provvedimento disciplinare della sospensione comporta sempre l'obbligo della convocazione della famiglia per gli alunni minorenni.

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

Laddove i fatti accertati potrebbero assumere rilevanza anche sul piano penale, oltre all'irrogazione della sanzione disciplinare il Dirigente Scolastico dovrà procedere alla segnalazione o alla denuncia del/i responsabile/i alle competenti Autorità giudiziarie o di Pubblica sicurezza ed eventualmente all'allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o all'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

24.1 Procedura

Il Coordinatore di classe, contesta la mancanza disciplinare allo studente/essa attraverso apposita modulistica disponibile all'Ufficio didattica. Lo/la studente/essa, entro le 48 ore successive, può esercitare il suo diritto di difesa mediante memoria scritta controfirmata dai genitori, anche in caso di studenti maggiorenni e consegnata o inoltrata tramite posta istituzionale al Dirigente Scolastico.

Ricevuta la difesa, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe in seduta straordinaria o demanda il caso al Consiglio di Istituto, per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da comminare.

All'apertura della seduta si procederà all'audizione dello/della studente/essa interessato/a alla presenza dei genitori.

Del provvedimento saranno informati i genitori mediante comunicazione scritta a cura della segreteria didattica

Art.25

Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

L'art. 3 della legge 150/2024 dispone uno specifico risarcimento danni in favore dell'istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000: il risarcimento è sempre ordinato dal Tribunale contestualmente alla sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

Art.26

Organo di garanzia interno alla scuola

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola istituito e disciplinato dal presente Regolamento. Il ricorso va indirizzato all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, inviandolo a mezzo raccomandata o a mezzo pec (posta certificata) o depositandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo della scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nel termine di dieci giorni dalla ricezione del ricorso.

L'Organo di Garanzia si compone dei seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;
- un docente, designato tra il primo degli eletti nella componente docenti del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante della componente studentesca degli studenti, designato tra il primo degli eletti nella componente studentesca del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante della componente genitori, designato tra il primo degli eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto;

Al momento della designazione dei membri componenti l'Organo di Garanzia, è prevista anche la nomina di membri supplenti, qualora si dovessero verificare casi di incompatibilità, dovere di astensione o assenze giustificate.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Nell'ipotesi di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Sulle decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola gli studenti possono proporre ricorso davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Art.26

Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia Regionale opera presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed è composto da:

- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato che lo presiede;
- due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti,
- tre docenti e un genitore individuato dal Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori (FoRAGS Campania).

L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado, dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore Generale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della prima seduta dell'Organo di Garanzia. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art.27

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Eventuali modifiche allo stesso potranno essere apportate in qualsiasi momento con le procedure previste dalle norme per la sua approvazione, previo parere del Collegio dei Docenti.

Gli adeguamenti di uno o più disposizioni contenute nel regolamento, in conseguenza di leggi o disposizioni ministeriali sopravvenute, dovranno essere approvati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della legislazione scolastica, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti.

ALLEGATO 1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Allegato 1 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(ai sensi dell' art. 3 DPR 235/2007)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

PREMESSA

Il Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del Regolamento di Istituto, è il documento, sottoscritto, all'atto dell'iscrizione a scuola, dal Dirigente Scolastico, dagli/ dallo esercenti/e la responsabilità genitoriale o il tutore o l'affidatario e dagli/dalle studenti/studentesse, chiamate di seguito parti, finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti/studentesse e famiglie.

Si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che la scuola dell'autonomia per svolgere efficacemente la sua funzione educativa deve poter instaurare una sinergia virtuosa tra tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli/le studenti/studentesse e le famiglie, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità richiamate dalla normativa vigente. Pertanto, la sottoscrizione di detto documento non diventi solo una prassi ma una vera e propria alleanza educativa che coinvolga tutti gli attori.

A tal uopo, visti:

- Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- Il DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Il D.lgs 196 del 2003(Codice della privacy)
- Il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
- Il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 26/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
- Il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
- La Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- Il DM 22 dicembre 2022 Linee guida per l'orientamento.
- La Legge 17/05/2024 n.70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate con DM 183/2024
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Tanto premesso, vista la normativa vigente si stipula tra le parti il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Art. 1 Obblighi dell'Istituzione Scolastica

L'Istituzione scolastica, nella persona del suo legale Rappresentante il Dirigente Scolastico, si impegna a:

- a) fornire una formazione culturale e tecnica qualificata, in un ambiente sereno, aperto alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità, dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascun studente/essa;
- b) offrire un ambiente favorevole alla conoscenza di sé e del contesto sociale, culturale ed economico in cui studenti/esse sono inseriti;
- c) favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
- d) promuovere il talento e incentivare le eccellenze;
- e) offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e/o di svantaggio, al fine di favorire la piena integrazione degli/delle studenti/studentesse con bisogni educativi speciali;
- f) stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- g) attuare iniziative concrete di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso specifiche attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, organizzate a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali;
- h) collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;
- i) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche ricorrendo a strumenti informatici, nel pieno rispetto della privacy;

- j) fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all'utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici;
- k) prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

Art.2 Obblighi degli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore o l'affidatario

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore o l'affidatario, si impegna/si impegnano a:

- a) conoscere l'offerta formativa della scuola ed il Regolamento di Istituto;
- b) collaborare con la scuola, attraverso i propri rappresentanti, così come previsto dal Regolamento di istituto;
- c) vigilare sulla regolare frequenza e sulla puntualità dell'ingresso a scuola dei propri figli, giustificando tempestivamente le assenze attraverso il registro elettronico;
- d) sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- e) aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione delle comunicazioni scuola-famiglia;
- f) tenersi informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- g) orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso;
- h) collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;
- i) risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico (il risarcimento potrà essere anche collettivo nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto) oltre alle ulteriori somme nell'ipotesi dei reati di cui all.art.3 L.150/2024.

Art.3 Obblighi di studenti/esse

Studenti/esse si impegnano a:

- a) conoscere e fare propri i diritti e i doveri espressi nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e nel Regolamento d'istituto;
- b) tenere un comportamento corretto e rispettoso sia nei confronti dei propri compagni che di tutto il Personale scolastico;
- c) usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- d) presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato all'ambiente;
- e) presentarsi con puntualità alle lezioni;
- f) consegnare/spegnere i cellulari durante le ore di lezione;
- g) evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;
- h) essere cittadini attivi, solidali e responsabili.

II DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Daniela Conte)

Firma -----

Esercenti/e la responsabilità genitoriale, ovvero il tutore, ovvero l'affidatario del minore

Cognome

Nome

Firma per accettazione del Patto educativo di
corresponsabilità

Lo/La Studente/ Studentessa

Cognome

Nome

Nato/a il

Firma per accettazione del Patto educativo